Trib. Milano, 14 dicembre 2012, n. 6252

E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore intimato per il raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, se il lavoratore iscritto all’Inpgi, si è avvalso della disposizione contenuta nel comma 4 dell’art. 24 del Dl n. 201/2011, che gli riconosce la facoltà di permanere in servizio fino al 70° anno di età.